



COMUNE DI AVIANO

Provincia di Pordenone

Regolamento interno
per il funzionamento della Casa di
Soggiorno per Anziani

CAPO I - SCOPO E NATURA DELL'ENTE

Art. 1 - Scopi e tipologia della Struttura

La Casa di Soggiorno per Anziani del Comune di Aviano è classificata come una **Residenza protetta**, ai sensi del D.P.G.R. 083/ Pres. del 14.02.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La Struttura rivolta all'accoglienza di anziani in condizioni psicofisiche di non autosufficienza, fornisce prestazioni socio-sanitarie, sanitarie e attività alberghiere, di animazione e assistenza religiosa.

La Struttura è destinata prioritariamente a persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni, per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi all'accoglimento in struttura.

La Casa di Soggiorno può accogliere persone con meno di sessantacinque anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche.

L'organizzazione ed il funzionamento, in quanto Residenza Protetta, sono attuati in conformità a quanto stabilito e previsto dalla normativa nazionale e regionale, nonché dall'ordinamento e dalle direttive comunali. La Casa di Soggiorno per anziani, al fine di fornire adeguate risposte, coerenti con i profili di bisogno delle persone residenti è articolata in nuclei strutturali, secondo quanto previsto dal D. P. Reg. 11 dicembre 2008 n.333.

Il presente Regolamento, nella gestione delle attività proprie della Casa di Soggiorno, disciplina le procedure di accoglimento e di dimissioni delle persone anziane dipendenti e gli aspetti fondamentali della loro permanenza in Struttura. In particolare si prefigge i seguenti scopi:

- ◆ salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità delle persone dipendenti, promuovendo la partecipazione delle stesse e dei loro familiari alla vita all'interno della Struttura, assicurando loro un'ideale modalità di informazione;
- ◆ rendere facilmente comprensibili le modalità di richiesta, di inserimento ed accoglimento delle persone richiedenti;
- ◆ fornire chiare indicazioni sulle prestazioni ed i servizi presenti ed offerti dalla Casa di Soggiorno;
- ◆ definire in modo chiaro e preciso le regole proprie della convivenza, nonché le norme di comportamento interne alla comunità.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E TIPOLOGIA DEI SERVIZI EROGATI

Art. 2 - Organizzazione generale della Struttura

La Struttura funziona in modo permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno. Al suo interno opera personale professionalmente qualificato ed in possesso di idonei requisiti e competenze (qualifiche professionali, corsi di formazione, esperienze lavorative). Si identificano in particolare le figure, quali: il Responsabile di struttura, il Responsabile amministrativo, i Coordinatori, gli Infermieri professionali, i Fisioterapisti, gli Operatori addetti all'assistenza di base della persona e altro personale per i servizi alberghieri e generali, l'animatore - educatore. Vengono inoltre forniti i servizi di guardaroba e lavanderia, ed il servizio di assistenza religiosa e spirituale.

L'organigramma del personale con l'indicazione dei livelli di responsabilità verrà dettagliato nella Carta dei Servizi.

La gestione dei servizi per il funzionamento della Struttura può essere affidata in parte all'esterno a ditte a gestione appaltata qualificate ed operanti nel settore dei servizi socio - assistenziali per anziani ed inabili. Considerata la "criticità" di tali servizi, nei capitolati di gara vengono definiti gli standard di assistenza richiesti ed i requisiti contrattuali, oltre agli strumenti per il controllo delle prestazioni al fine di garantire standards di qualità.

La Casa di Soggiorno ha una capacità ricettiva modulare di complessivi 95 posti letto per persone dipendenti, convenzionati con l'Azienda per i Servizi Sanitari, distribuiti tra uomini e donne, secondo l'effettiva necessità del Territorio e la conseguente disponibilità logistica della Struttura.

La Struttura è composta orientativamente da 3/5 nuclei abitativi con i relativi servizi, sulla base dei profili di bisogno delle persone residenti, indicati all'art.4 del D. P. Reg. 11 dicembre 2008 n.333.

Art. 3 - Rapporti con l'Azienda Sanitaria

L'assistenza sanitaria agli anziani dipendenti residenti della Struttura è di competenza del Servizio Sanitario Regionale.

L'A.S.S. 6 garantisce e assicura l'assistenza medica, l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura attraverso un' apposita Convenzione stipulata con il Comune, integrata da specifico Accordo Bilaterale Operativo (A.B.O.), volta a disciplinare i punti oggetto di accordo tenendo conto delle peculiarità e delle caratteristiche proprie della Struttura e degli Anziani ivi residenti.

L'assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico- terapeutica, sono garantite dall'Azienda per i Servizi Sanitari secondo le necessità dei residenti definite nel PAI (Piano di assistenza individuale), sulla base delle vigenti normative.

L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale (MMG) sulla base delle disposizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale, nonché dall'intesa economico-normativa raggiunta a livello regionale per disciplinare, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 e successive modifiche, come recepito negli accordi integrativi regionali del 1997, l'istituto dell'assistenza programmata nei confronti dei residenti nelle strutture residenziali per anziani.

L'orario di effettiva presenza medica, all'interno della struttura, è concordato dai MMG con il Responsabile della Casa di Soggiorno e comunicato al Distretto sanitario territorialmente competente.

L'A.S.S. 6, attraverso il Distretto sanitario, assicura alle persone residenti, l'assistenza infermieristica e riabilitativa almeno secondo gli standards previsti dalla normativa vigente. In funzione della complessità assistenziale degli anziani residenti della struttura e del relativo carico assistenziale infermieristico, il Distretto sanitario può incrementare gli standards previsti.

Le prestazioni di assistenza infermieristica e riabilitativa sono garantite dall'A.S.S. 6 con risorse proprie ovvero attraverso il totale rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dall'Ente gestore, secondo gli accordi stabiliti nella Convenzione e, in ogni caso, in base al bisogno rilevato.

La Convenzione e A.B.O vengono di norma rinegoziati annualmente, tenendo conto degli eventuali mutamenti intervenuti a livello legislativo e di definizione degli standards.

Art. 4 - Assistenza agli Anziani residenti

Nella Casa di Soggiorno è promossa e tutelata la massima qualità di vita delle persone residenti, attraverso la gestione delle risorse umane e materiali, nel rispetto della dignità della persona e con la dovuta riservatezza.

Agli anziani residenti in struttura, secondo il principio di parità tra i destinatari, viene assicurata un'assistenza finalizzata a:

- ◆ garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, assistenziali e sanitari, sopperendo alle difficoltà che la persona incontra per la sua ridotta autonomia;
- ◆ assicurare le prestazioni alimentari - di mobilitazione - di igiene e pulizia - interventi sanitari - ecc. - in misura tale da garantire un adeguato livello di protezione in rapporto ai profili di bisogno delle persone residenti;
- ◆ provvedere al soddisfacimento dei bisogni sanitari connessi con le condizioni di specifica disabilità, nonché con le esigenze di terapie di mantenimento e di prevenzione da possibili aggravamenti;
- ◆ soddisfare il bisogno di rapporto sociale e valorizzare la capacità di esprimerlo, articolando le attività della giornata secondo l'esigenza degli anziani residenti, anche attraverso mirati programmi di attività.

Art. 5 - Servizi erogati

Nello specifico, l'Ente eroga le seguenti tipologie di servizi socio - assistenziali :

- ◆ assistenza, cura e igiene della persona;

- ◆ lavanderia, stireria e guardaroba;
- ◆ ristorazione;
- ◆ pulizia e gestione igienico — sanitaria degli ambienti;
- ◆ attività di animazione e socializzazione;
- ◆ attività di cura alla persona quali barbiere, parrucchiere e pedicure attraverso erogazione diretta o con i servizi presenti sul territorio;
- ◆ assistenza religiosa e spirituale.

Come indicato al precedente art. 3 inoltre, agli Anziani residenti della Casa di Soggiorno viene garantita l'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari, delle strutture sanitarie territoriali di riferimento e dei medici di base di libera scelta dell'assistito.

Le prestazioni sanitarie riguardano:

- ◆ l'assistenza medica generica;
- ◆ l'assistenza medica specialistica;
- ◆ i ricoveri ospedalieri;
- ◆ l'assistenza farmaceutica e protesica;
- ◆ l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- ◆ altre prestazioni diagnostico-terapeutiche.

L'assistenza agli Anziani residenti viene fornita sulla base di "Piani Assistenziali Individualizzati" (PAI), che definiscono gli obiettivi sociali, sanitari e riabilitativi da perseguire e le azioni per il loro raggiungimento. La concreta analisi e la valutazione quali-quantitativa dei problemi-bisogni e dei conseguenti carichi di lavoro per ciascun anziano avviene tramite lo strumento di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG di cui alla D.G.R. del 14.09.2007 nr. 2147.

Tali PAI vengono periodicamente aggiornati tenendo conto dell'esito del periodo iniziale di inserimento in Struttura e dell'evoluzione nel tempo della situazione complessiva della persona e del livello di intensità del bisogno assistenziale e sanitario.

Per il dettaglio dei servizi assistenziali, delle modalità del relativo funzionamento, delle condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli Anziani e dei soggetti che li rappresentano, dei diritti degli utenti e dei principi etici dell'assistenza si rimanda alla "Carta dei Servizi".

Art. 6- Destinatari

I destinatari della struttura sono persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni, per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi all'inserimento ed anche persone con meno di sessantacinque anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche.

Le persone dipendenti sono accolte in nuclei strutturali appropriati al profilo di bisogno, rilevato con lo strumento di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG.

Non possono essere accolti in Struttura soggetti portatori di patologie ritenute non congrue (malattie infettive, contagiose o socialmente pericolose) o incompatibili con le finalità socio — assistenziali dell'Ente, con la tipologia di servizi offerti o con la vita di comunità.

Le condizioni di effettiva accogliibilità e/o di permanenza degli Anziani vengono accertate in sede di U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale), tenendo conto delle caratteristiche e dell'organizzazione della Casa di Soggiorno e dell'effettiva assistenza sanitaria erogata dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

CAPO III - MODALITÀ' DI ACCETTAZIONE E DIMISSIONE

Art. 7 - Modalità di inserimento ed ammissione

L'accoglienza in Struttura avviene a seguito di libera scelta del soggetto, di chi per esso autorizzato o di altro interessato nelle more di adozione dei necessari atti formali.

Il ricorso al servizio di accoglienza residenziale in Casa di Soggiorno avviene nei casi in cui sia stata accertata l'effettiva impossibilità di mantenimento della persona (con il sostegno e supporto della rete dei servizi di assistenza domiciliare) nel suo ambiente di vita.

La valutazione, ai fini dell'accesso in struttura residenziale, è effettuata da parte del Distretto sanitario competente per territorio, tramite l'utilizzo dello strumento Val.Graf. FVG (art. 18 Regolamento D. P. Reg n. 333/08), secondo il principio dell'integrazione sociosanitaria e con le modalità previste dall'Allegato A alla D.G.R. 2147/07.

Per potere accedere alla Struttura residenziale, al fine di garantire una presa in carico integrata sociosanitaria, viene effettuata dall'UVD (Unità di valutazione distrettuale), conformemente alla D.G.R. 156 del 28.10.2008, una valutazione multidimensionale, secondo le modalità di raccordo stabile tra Distretto Sanitario e Servizio Sociale dei Comuni. La valutazione deve prevedere la partecipazione della persona anziana interessata e, per quanto possibile, dei familiari.

L'UVD, attivata presso il Distretto Sanitario di riferimento, è l'equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi di assistenza. È l'organismo che provvede alla valutazione e all'indicazione del livello di bisogno socio sanitario del soggetto interessato.

L'UVD rappresenta pertanto la sede principale per la definizione, attraverso l'esame delle informazioni sociali e sanitarie e l'utilizzo di strumenti di valutazione validati e riconosciuti, dei possibili percorsi socio-salutari da perseguire verso l'obiettivo della massima qualità di vita consentita dalle condizioni psico - fisiche della persona e dalle risorse disponibili.

In sede di UVD viene valutata anche l'idoneità della Struttura rispetto alle problematiche di assistenza socio - sanitaria derivanti dalle condizioni psico - fisiche della persona. Non possono, ad esempio, essere accolte persone portatrici di patologie non congrue con l'organizzazione e con la tipologia di servizi offerti dalla Struttura o incompatibili con la normale convivenza e vita all'interno della Struttura.

Il Distretto Sanitario di competenza invierà per iscritto alla Struttura un verbale di UVD con le indicazioni per l'inserimento in Struttura e le seguenti informazioni sulla persona interessata :

- diagnosi clinica;
- notizie anamnestiche e indicazioni relative a terapie praticate;
- motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di accoglienza in Struttura;
- linee di progetto terapeutico e risultati prevedibili;
- informazioni e valutazioni sulle condizioni socio familiari, socio economiche ed ambientali;
- valutazione effettuata con scheda Val.Graf. FVG;
- durata presunta del soggiorno (temporaneo o definitivo).

Le linee di progetto terapeutico dovranno contenere l'elaborazione, previo coinvolgimento della famiglia della persona per la quale è stata effettuata richiesta di inserimento, di un programma assistenziale integrato e personalizzato, coerente con le risorse disponibili, nel quale andranno specificate le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito od al rallentamento dei processi evolutivi in atto.

Ai fini dell'ammissione è necessario presentare apposita domanda al Servizio Sociale Territoriale del Comune o al Distretto Sanitario, corredata dalla documentazione riguardante la situazione personale e familiare, socio - economica e sanitaria del soggetto interessato.

La domanda va redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Struttura, che sono disponibili presso i servizi sociali dei Comuni e presso il Distretto stesso.

L'accoglienza in Casa di Soggiorno può essere temporanea o definitiva.

La gestione amministrativa e contabile del processo di accoglienza dell'Anziano in Struttura è curata dall'Ufficio Amministrativo.

Detto Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti il rapporto con l'anziano, con i suoi familiari e/o tutori/amministratori di sostegno e con gli Enti ed Istituzioni di riferimento riguardanti:

- l'acquisizione della documentazione amministrativa necessaria per l'inserimento e per la determinazione dell'ammontare della retta;
- la gestione contabile delle rette e dei relativi pagamenti, sulla base della rilevazione delle presenze;
- la contabilità delle quote minime di autosufficienza prevista dalla legislazione vigente;
- le gestione delle garanzie di pagamento della retta.

Art. 8 - Criteri di accoglienza

Nell'accoglimento delle domande si fa riferimento ai criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale.

L'inserimento di un anziano è subordinato alla disponibilità di un posto con profilo di bisogno corrispondente.

Art. 9 - Liste di attesa

Le liste di attesa sono definite, da apposita Commissione, con criteri identificati nella Carta dei Servizi della Struttura, e devono tenere in considerazione almeno i seguenti parametri :

- residenza;
- grado di non autosufficienza;
- urgenza dell'inserimento;
- tenuta della rete familiare;
- solitudine dell'anziano ;
- situazioni particolari;
- età;
- data di presentazione della domanda.

Le liste di attesa sono aggiornate periodicamente, tenendo conto delle nuove domande presentate e dei criteri come sopra indicativamente specificati. La domanda in lista d'attesa ha validità 2 anni, salvo diverse disposizioni regionali, trascorso tale periodo decade e per il reinserimento deve essere prodotta una nuova domanda.

Art. 10 - Documentazione da fornire all'Ente

Al momento dell'inserimento dovrà essere presentata, alla Direzione della Struttura, la seguente documentazione:

1. domanda di accoglimento presso la Struttura;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di famiglia;
3. documento d'identità valido con foto;
4. fotocopia codice fiscale;
5. fotocopia tessera sanitaria con eventuale esenzione ticket aggiornata;
6. verbale accertamento invalidità civile;
7. certificazione sanitaria;
8. scheda sociale;
9. verbale UVD con indicazione di richiesta di inserimento in struttura ;
10. valutazione effettuata con scheda Val.Graf. FVG
11. stampato Legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003);
12. promessa di pagamento o impegnativa al pagamento della retta.

Qualora l'interessato non sia in grado di rendere l'autocertificazione di cui al precedente punto 3, i soggetti che abbiano diretta conoscenza degli stati e delle qualità personali richiesti potranno certificarli mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000.

L'Ente predispose la modulistica necessaria a rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà. Qualora il richiedente non sia in grado di autocertificare quanto richiesto al punto 3 e nessun altro soggetto ne sia a conoscenza, gli Uffici dell'Ente si attiveranno presso l'Anagrafe del Comune di Residenza per ottenere i certificati attestanti le condizioni di cui sopra

Art. 11 - Documentazione sanitaria

All'atto dell'accoglienza dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione sanitaria inerente l'Anziano, corredata da una recente radiografia del torace (entro sei mesi dalla data di inserimento in Struttura).

Art. 12 - Soggiorni temporanei

La struttura riserva 2 posti per inserimenti temporanei come funzione respiro alla famiglia e/o caregiver e per sopperire a problemi familiari e/o difficoltà a domicilio di natura temporanea, con le seguenti modalità: durata minima 2 settimane, durata massima 3 mesi, possibilità di effettuare massimo 2 inserimenti nell'arco dell'anno per una durata massima di 3 mesi.

Le modalità di inserimento in Struttura, di fatturazione e di pagamento seguono l'iter ordinario previsto per i soggiorni non soggetti a determinazioni temporali. La Giunta Comunale in sede di definizione delle rette può valutare di differenziare le rette in caso di soggiorno temporaneo.

Art. 13 - Accoglienza ed inserimento della persona anziana

L'inserimento dell'Anziano in Struttura viene seguito dal Coordinatore di nucleo di concerto con l'operatore assistenziale preposto, adottando tutte le misure necessarie per la gestione di questa fase "critica", che rappresenta per la persona un momento di distacco dal proprio ambiente di vita e di inserimento in un nuovo ambiente.

Dal momento della comunicazione di disponibilità del posto la persona interessata ha 24 ore per confermare l'accettazione del posto, in caso contrario la struttura procede a contattare la persona in posizione immediatamente successiva in lista d'attesa.

L'inserimento viene concordato con il Responsabile della struttura o suo delegato e deve avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto.

Al momento dell'inserimento l'Anziano, ove possibile, deve essere accompagnato da un familiare o da una persona di riferimento, alla quale vengono fornite le informazioni necessarie per favorire il mantenimento del contatto con i familiari (orari di visita, orari di funzionamento ed accessibilità alla Struttura, ecc.) ed il suo graduale "ambientamento".

E' previsto un periodo iniziale di "osservazione" per approfondire la conoscenza della persona anziana e dei suoi bisogni socio - assistenziali, durante il quale vengono valutate le prime reazioni ed i comportamenti nel nuovo ambiente di vita, anche al fine di poter definire gli eventuali interventi di adeguamento del piano assistenziale individuale.

La Casa di Soggiorno utilizza strumenti di "monitoraggio interno" del comportamento dell'Anziano per poter migliorare in modo continuo la qualità dei servizi offerti ed aggiornare nel tempo il piano individuale di assistenza adeguandolo all'evoluzione della situazione socio — sanitaria della persona.

Nel caso una coppia di anziani richiedesse una camera doppia, la Struttura, nei limiti del possibile, si adopererà per favorire la richiesta.

L'inserimento definitivo dell'anziano presso la struttura comporta il cambio di residenza presso la stessa.

Art. 14 - Rinuncia volontaria all'accettazione del posto in Struttura

Nel caso in cui la persona interessata all'inserimento o chi per essa, non dichiara la piena conoscenza ed accettazione del Regolamento in tutte le sue clausole e non sottoscrive il Contratto per l'erogazione dei servizi socioassistenziali, che deve contenere per i residenti di Aviano, la promessa di sottoscrizione del mandato ad alienare i beni qualora servisse l'integrazione economica da parte del Comune, la domanda, salvo casi particolari, sarà ritenuta radicalmente carente nei suoi elementi essenziali e, quindi, non più procedibile: verrà, pertanto, archiviata, esauendo così ogni effetto giuridico.

La rinuncia al posto può essere comunicata per iscritto indipendentemente dalla chiamata o contestualmente alla stessa, anche senza presa visione della Struttura e del Regolamento. In ogni caso la rinuncia ha carattere definitivo e comporta la cancellazione dalla graduatoria della domanda e l'archiviazione della stessa. Nel caso in cui, successivamente, la persona sia di nuovo interessata all'inserimento in Struttura, dovrà riprodurre nuovamente la domanda, corredata dalla

documentazione richiesta.

Nel caso in cui il mancato inserimento, all'atto della comunicazione di disponibilità, sia dovuto a difficoltà di accettazione da parte dell'anziano o ad altre situazioni contingenti, viene concessa una sospensione per un massimo di tre mesi senza ulteriori successive proroghe. Si precisa, a tal proposito, che la sospensione può essere revocata prima della scadenza dei tre mesi, dagli interessati, mediante comunicazione scritta alla direzione della Casa di Soggiorno, nel qual caso la domanda rientra in graduatoria a pieno titolo. Nel caso in cui l'interessato, o chi per lui, non chieda alcuna revoca della sospensione prima dei tre mesi, la sua posizione nella graduatoria degli inserimenti verrà presa in considerazione solo alla data di scadenza della sospensione.

Art. 15 - Dimissioni dell'Anziano residente

La dimissione dalla Casa di Soggiorno può avvenire per:

- ◆ volontà dell'anziano o di chi per esso autorizzato ad agire per suo conto, o degli Enti pagatori della retta;
- ◆ accertamento di patologie ritenute non congrue con l'organizzazione e con la tipologia di servizi offerti dalla Struttura, le quali necessitano di particolari interventi terapeutici o riabilitativi e non permettano l'ulteriore permanenza presso la stessa;
- ◆ problematiche comportamentali dell'anziano residente non compatibili e non confacenti alla normale vita comunitaria all'interno della Casa, che permangano anche a seguito di reiterati richiami;
- ◆ insolvenza nel pagamento delle rette dovute per un periodo superiore ai 6 mesi.

Art. 16 - Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie dell'anziano residente possono essere effettuate in qualsiasi momento e devono essere presentate, dal residente stesso, se non risulta né interdetto né inabilitato, dal tutore, dall'amministratore di sostegno o altra persona autorizzata ad agire per suo conto o dall'Ente che ha compiuto la richiesta di accoglienza, con un preavviso di almeno 5 giorni. In questo caso la retta sarà dovuta per i giorni di effettiva presenza, in accordo con la Direzione della Struttura. In caso di dimissioni senza preavviso saranno conteggiati 5 giorni di retta dalla data della domanda di dimissione.

L'assenza per rientro in famiglia che si prolunghi oltre i 60 (sessanta) giorni consecutivi viene considerata alla stregua di una dimissione volontaria.

Art. 17 - Dimissioni non volontarie

Nei casi di dimissione non volontaria questa viene disposta, con provvedimento motivato, dalla Direzione dell'Ente, previa effettuazione degli opportuni accertamenti e a seguito di consultazione con l'equipe per la gestione integrata dei servizi (e ove ritenuto necessario con l'U.V.D.), con verifica delle soluzioni assistenziali alternative.

L'avvio del procedimento di dimissione viene comunicato all'anziano residente e/o alle persone o Enti di riferimento per consentire la partecipazione ed il contraddittorio con gli stessi.

Una volta adottata, la decisione relativa all'allontanamento sarà comunicata all'anziano residente e/o ai soggetti di riferimento con 15 giorni di anticipo.

Art. 18 - Assenze temporanee e conservazione del posto

L'anziano che desideri assentarsi per qualche giorno dalla Struttura dovrà darne comunicazione preventiva alla Direzione, indicando la durata dell'assenza ed il termine previsto per il rientro. Resta inteso che, accogliendo la Casa di Soggiorno soggetti in condizione di dipendenza, nel caso in cui la persona assistita non sia in grado di autodeterminarsi, la volontà cosciente ed autonoma di allontanamento viene manifestata per iscritto da parte dei parenti responsabili o dei tutori/amministratori di sostegno della stessa.

In caso di assenza viene applicata la retta ridotta per il mantenimento del posto, come definito annualmente con delibera giuntalesca entro il mese di dicembre dell'anno precedente, per un periodo illimitato nel caso di ricovero presso struttura ospedaliera per un massimo di 60 giorni per rientro in famiglia. Le assenze superiori ai 60 giorni, non consecutivi, per rientro in famiglia comportano l'applicazione della retta intera.

Qualora l'assenza per rientro in famiglia si prolunghi oltre i 60 (sessanta) giorni consecutivi, l'Anziano viene considerato dimissionario.

Art. 19 – Decesso

In caso di decesso di un anziano gli eredi, ai sensi dell'articolo 433 del C.C., dovranno provvedere alle onoranze funebri. Gli stessi dovranno inoltre, entro una settimana, mettere la Casa di Soggiorno nelle condizioni di poter restituire gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto, agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Trascorso tale termine la Casa di Soggiorno declina ogni responsabilità per danni che possano derivare dal mancato ritiro degli stessi.

CAPO IV - RETTE DI ACCOGLIENZA

Art. 20 - Determinazione delle rette e modalità di pagamento

La retta giornaliera di accoglienza viene determinata annualmente, con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento della retta decorre dalla data concordata per l'inserimento come previsto dall'art.13.

L'obbligo di pagamento della retta è a carico in primo luogo dell'assistito, che vi provvede con i propri redditi e con il proprio patrimonio. Nel caso in cui la persona residente non sia in grado di provvedervi autonomamente, quando richiesto dallo stesso, l'obbligo di pagamento è a carico dei suoi familiari civilmente obbligati, ai sensi e secondo l'ordine previsto dall'art. 433 del Codice Civile, per i vincoli di solidarietà familiare derivanti dal rapporto di parentela o di affinità.

Nel caso in cui né l'anziano né i familiari civilmente obbligati siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, al pagamento della retta, è tenuto ad intervenire il Comune di residenza dell'anziano, previa verifica della capacità economica degli interessati.

Per gli Anziani provenienti da Comuni diversi da Aviano, ove è ubicata la struttura, l'onere connesso all'accoglienza rimane a carico del Comune di residenza prima dell'inserimento anche se a seguito dell'accoglienza acquisisce la residenza nel Comune di Aviano.

Gli Anziani e/o i loro familiari che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta sono tenuti a corrispondere gli importi dovuti per la stessa, sino all'accoglimento dell'eventuale domanda di integrazione da parte del Comune di residenza. In caso contrario gli Anziani dovranno lasciare la Casa in ottemperanza a quanto previsto dal precedente art.15.

Il pagamento della retta va effettuato mensilmente, con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, ed in particolare con obbligo di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La Casa di Soggiorno applica la retta già al netto dei contributi pubblici previsti dalla legislazione vigente per gli Anziani di strutture residenziali in condizione di accertata non autosufficienza. Per questo gli stessi vengono introitati direttamente dall'Ente.

In caso di assenza la retta viene determinata secondo quanto indicato nel precedente articolo 18.

Art. 21 - Servizi compresi nella retta

La retta consente di usufruire di tutti i servizi offerti dalla Struttura, di carattere alberghiero (vitto, alloggio, riscaldamento, pulizie, lavanderia, ed i restanti servizi generali e collettivi predisposti dall'Ente) e di carattere assistenziale (assistenza di base e animazione)

I servizi sanitari (assistenza infermieristica, medica, riabilitativa) sono di competenza del Servizio Sanitario Regionale e vengono assicurati e garantiti dall'A.S.S. n.6.

Eventuali servizi non ricompresi saranno, di volta in volta, oggetto di puntuale specifica da parte dell'Ente.

Si precisa che non sono comprese nella retta di accoglienza, ma permangono a carico della persona anziana:

- le spese per l'acquisto di farmaci e medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;
- le spese per analisi e prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;
- le spese di trasporto da e per la Struttura, per le visite specialistiche necessarie non garantite con i mezzi dell'Ente;
- le spese per l'assistenza in caso di ricovero presso struttura ospedaliera o rientro in famiglia.

CAPO V - INDICAZIONI RELATIVE ALLA VITA COMUNITARIA

Art. 22 - Norme di comportamento

Le persone residenti in Casa di Soggiorno godono della più ampia libertà, ciascuno con il diritto di vivere liberamente all'interno della struttura esprimendo la propria personalità e secondo il proprio modo di vita, nel pieno rispetto del proprio credo religioso e politico. Le sole limitazioni sono quelle imposte dallo stato psico-fisico di ciascuno (che saranno comunque descritte nel Piano Assistenziale Individuale), dalla libertà degli altri residenti e dall'osservanza delle regole di comportamento e di civile convivenza indispensabili per il corretto svolgimento della vita comunitaria in Struttura.

Gli Anziani residenti in struttura possono ricevere visite di norma dalle h. 8.00 alle h. 18.00, salvo deroghe autorizzate. Tale orario può subire delle modifiche qualora vengano evidenziate esigenze assistenziali individuali e familiari diverse. I visitatori dovranno attenersi il più possibile al rispetto della tranquillità e riservatezza nei confronti delle persone dipendenti residenti in Struttura.

Per casi di comprovata gravità i parenti, a richiesta, possono essere autorizzati dal Responsabile della Struttura o suo delegato a permanere in struttura durante la notte.

Compatibilmente con il loro stato gli Anziani possono uscire, sottoscrivendo l'apposito modulo e, nel caso in cui non siano in grado di autodeterminarsi, sotto responsabilità legale dei familiari/persona di riferimento e possono assentarsi anche per più giorni, previo accordo con il Responsabile dei nuclei ed autorizzazione della Direzione, indicando il recapito temporaneo e la data del rientro.

Art. 23 - Familiarizzazione dell'Ambiente

Previa autorizzazione del Coordinatore di nucleo ciascun Anziano può arredare la stanza in cui soggiorna con quadri, fotografie e piccoli arredi di proprietà personale, di modo da rendere la stanza confortevole e maggiormente gradevole la permanenza in Casa di Soggiorno.

Ugualmente nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi radio e audiovisivi che potranno essere collegati con gli impianti centralizzati (ove questi non sussistano si dovrà usufruire di antenna interna). Tali apparecchi dovranno essere dotati di auricolari o di altri sistemi per l'ascolto individuale al fine di non arrecare disturbo agli altri Anziani. L'utilizzo in orario dedicato al riposo è permesso ponendo particolare attenzione alla quiete della Struttura e alle esigenze comuni.

Durante la permanenza in struttura, previa comunicazione alla persona interessata e al familiare di riferimento, l'Ente può disporre a suo insindacabile giudizio la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale a favore del benessere di tutti gli Anziani residenti per cambiamenti delle condizioni fisiche o psichiche dell'Anziano, sempre nel rispetto della dignità personale.

Art. 24 - Norme di vita comunitaria e di civile convivenza

Nel rispetto delle esigenze della vita comunitaria gli Anziani residenti, i familiari e le persone di riferimento si impegnano a:

- ◆ adeguarsi alle disposizioni emanate dall'Ente ed osservarne le regole igienico-sanitarie e di civile convivenza;
- ◆ evitare tutto ciò che può arrecare disturbo alla comunità (con particolare riguardo alle ore di riposo) o essere di intralcio al regolare funzionamento dei servizi;

- ◆ non interferire con il Piano Assistenziale Individualizzato al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni dell'Anziano;
- ◆ collaborare con la Struttura secondo un principio di integrazione delle risorse.

E' vietato portare nelle camere e negli altri locali della Struttura oggetti che possano costituire pericolo, ingombro o disturbo. In particolare è assolutamente proibito usare apparecchi o strumenti per il riscaldamento o per cucinare (fornelli e stufe di qualsiasi genere, macchine per il caffè, ferri da stiro, ecc.).

Non è consentito agli Anziani residenti e ai loro familiari/persone di riferimento introdurre all'interno della Struttura bevande alcoliche. In ogni locale della Casa di Soggiorno vige il divieto di fumo.

Non è consentito a parenti e/o amici o conoscenti di accedere alle sale da pranzo o nelle camere durante l'orario dei pasti, eventuali deroghe per motivi assistenziali possono essere autorizzate solo dalla Direzione con l'obbligo del rispetto delle norme igieniche vigenti presso la struttura .

L'Anziano residente ed i suoi familiari/persone di riferimento devono mantenere con il personale che presta servizio presso la Casa di Soggiorno, rapporti di reciproco rispetto e comprensione, segnalando eventuali inadempienze alla Direzione. Non si possono inoltre, pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di servizio evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale è fatto espresso divieto di accettarle.

Non è consentito allevare o accudire animali domestici (ad es. cani e gatti) all'interno della struttura, ad eccezione dei pesci dell'acquario della Casa di Soggiorno, nonché a seguito di successivi accordi con l'ASS6 nell'ambito dell'ABO. Sono escluse dal divieto forme strutturate di "pet therapy".

Durante le ore di riposo, ciascun Anziano residente potrà attenzione a non fare rumore e a non parlare ad alta voce.

Art. 25 - Vestiario e dotazione personale

Ciascun Anziano residente dovrà essere provvisto fin dall'inserimento dei necessari articoli da toeletta per uso personale. Dovrà inoltre essere munito di capi d'abbigliamento e di biancheria personale in numero sufficiente da consentire il cambio degli stessi in conformità al comune decoro.

Al momento della comunicazione della disponibilità del posto e di accoglienza in Struttura, viene fornito all'Anziano o ai suoi familiari/persone di riferimento:

- ◆ l'elenco minimo della dotazione di indumenti personali necessari, ai quali dovrà essere applicata, a cura dei familiari/persone di riferimento, l'apposita etichetta di identificazione per evitare il rischio di smarrimento;
- ◆ l'elenco dei documenti personali e sanitari da consegnare ai soggetti indicati della Struttura (carta di identità, tessere sanitaria, prescrizioni, certificati medici, analisi cliniche e diagnostiche).

La Casa di Soggiorno mette a disposizione degli Anziani residenti apposito servizio di lavanderia e guardaroba.

La sostituzione degli indumenti personali deteriorati o non più utilizzabili e degli articoli da toeletta è a carico dell'Anziano residente e dei suoi familiari/persone di riferimento.

In caso di ricovero presso struttura ospedaliera la gestione della biancheria (ritiro biancheria sporca, consegna biancheria pulita) viene curata dai familiari/persone di riferimento. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti di biancheria al di fuori della propria sede.

Art. 26 - Spese personali e custodia valori

E' consigliato all'Anziano residente di non tenere con sé oggetti di valore o somme di denaro eccedenti i minimi bisogni personali. Di norma le somme di denaro degli anziani dovranno essere gestite dall'Anziano stesso o dai familiari/persone di riferimento.

L'Ente non si assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati addosso agli Anziani residenti o nell'ambito della Struttura.

Art. 27 - Assistenza spirituale e religiosa

L'assistenza religiosa e spirituale, se richiesta, viene assicurata agli Anziani residenti, nel rispetto delle proprie opinioni e delle libere scelte in materia di fede, mettendo a disposizione locali idonei. La Struttura dispone al suo interno di una cappella. L'Ente stipula una specifica convenzione per l'assistenza religiosa e spirituale alle persone anziane.

CAPO VI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 28 - Il ruolo del volontariato

L'Ente promuove ed incentiva la partecipazione e l'apporto di volontari, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare la vita di relazione degli Anziani residenti, il loro rapporto con il mondo esterno e l'animazione del loro tempo libero. L'attività dei volontari all'interno della Struttura deve essere coordinata ed integrata dall'educatore - animatore della Casa di Soggiorno, anche in occasione di appositi momenti di incontro e di informazione.

Art. 29 - Assemblee generali

L'Ente riconosce la piena titolarità della famiglia nella risposta ai bisogni affettivi degli anziani ed incentiva tutte le possibili forme di collaborazione con la stessa. In particolare, con la famiglia si pianifica l'inserimento in Struttura dell'anziano, si verifica la sua avvenuta integrazione, si organizzano le sue uscite, ci si confronta su tematiche gestionali all'interno degli appositi spazi. Si festeggiano le ricorrenze più significative, si possono progettare interventi individualizzati tendenti al raggiungimento di obiettivi specifici.

La struttura convoca almeno 2 assemblee generali all'anno con tutti i familiari/persone di riferimento. In caso di necessità specifiche possono essere organizzate assemblee di nucleo.

Art. 30 - Rappresentanza degli anziani residenti

E' prevista la partecipazione degli anziani e dei loro familiari alla gestione della Casa di Soggiorno, tramite il Comitato dei Rappresentanti dei familiari.

Art. 31 - Norme transitorie e finali/Disposizioni conclusive

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del, entra in vigore il
Per l'applicazione è previsto un periodo transitorio che cessa il 31/12/2010 per i casi in essere e per i nuovi casi.

Copia del Regolamento sarà consegnata a chiunque abbia interesse ad ottenerla e consultarla, nonché ad ogni Anziano o suo familiare/persona di riferimento al momento dell'inserimento in Struttura. Sarà inoltre affissa, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura.

L'accoglimento presso la Casa di Soggiorno comporta la piena accettazione del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, che verranno rese note con modalità tali da permetterne l'effettiva conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di privacy e di trattamento dei dati personali dell'utente e dei familiari o delle persone di riferimento per la tutela della persona saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Aviano, come pure i dati cosiddetti "sensibili" relativi all'interessato, in base a quanto indicato nell'informativa.

INDICE

CAPO I – SCOPO E NATURA DELL’ENTE.....	2
Art. 1 Scopi e tipologia della struttura.....	2
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E TIPOLOGIA DEI SERVIZI EROGATI.....	2
Art. 2 - Organizzazione generale della struttura.....	2
Art. 3 – Rapporti con l’azienda sanitaria.....	3
Art. 4 – Assistenza agli anziani residenti	3
Art. 5 – Servizi erogati.....	3
Art. 6 – Destinatari.....	4
CAPO III – MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E DIMISSIONE.....	5
Art. 7 – Modalita’ di inserimento ed ammissione.....	5
Art. 8 – Criteri di accoglienza.....	6
Art. 9 – Liste di attesa.....	6
Art. 10 – Documentazione da fornire all’ente.....	6
Art. 11 – Documentazione sanitaria.....	7
Art. 12 – Soggiorni temporanei.....	7
Art. 13 – Accoglienza ed inserimento della persona anziana.....	7
Art. 14 – Rinuncia volontaria all’ accettazione del posto in struttura.....	7
Art. 15 – Dimissioni dell’anziano residente.....	8
Art. 16 – Dimissioni volontarie.....	8
Art. 17 – Dimissioni non volontarie.....	8
Art. 18 – Assenze temporanee e conservazione del posto.....	8
Art. 19 – Decesso.....	9
CAPO IV – RETTE DI ACCOGLIENZA.....	9
Art. 20 – Determinazione delle rette e modalita’ di pagamento.....	9
Art. 21 – Servizi compresi nella retta.....	9
CAPO V – INDICAZIONI RELATIVE ALLA VITA COMUNITARIA.....	10
Art. 22 – Norme di comportamento.....	10
Art. 23 – Familiarizzazione dell’ambiente.....	10
Art. 24 – Norme di vita comunitaria e di civile convivenza.....	10
Art. 25 – Vestiario e dotazione personale.....	11
Art. 26 – Spese personali e custodia valori.....	11
Art. 27 – Assistenza spirituale e religiosa.....	12
CAPO VI – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE.....	12
Art. 28 – Il ruolo del volontariato.....	12
Art. 29 – Assemblee generali.....	12
Art. 30 – Rappresentanza degli anziani residenti.....	12
Art. 31 – Norme transitorie e finali/Disposizioni conclusive.....	12

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 22.06.20009

Publicato all'albo pretorio comunale da. 17.07 al 17.08.2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 02.12.2009